

N 2419-2535-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO
STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore **VINCENZI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ANIASI, FERRARI MARTE, CRESCO,
AMODEO, MARZO, TRAPPOLI, ANDÒ, PIRO**

Presentata il 20 dicembre 1984

Riforma della pensione privilegiata ordinaria
dei pubblici dipendenti

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata l'8 febbraio 1985

Norme concernenti la riforma della pensione privilegiata ordinaria
dei pubblici dipendenti

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — La complessa legislazione riguardante la materia delle pensioni dei dipendenti pubblici, in particolare quella delle pensioni di guerra e privilegiate ordinarie, ha determinato, nel tempo, a causa della contraddittorietà e settorialità di taluni provvedimenti, ma anche per l'oggettiva difficoltà di garantire la massima equità dei trattamenti a favore di categorie così variegate e differenziate, profonde sperequazioni, anche a parità di condizioni.

Nel caso delle pensioni privilegiate ordinarie per i pubblici dipendenti — cui fanno riferimento le proposte di legge n. 2419 del 20 dicembre 1984 e n. 2535 dell'8 febbraio 1985, che la Commissione affari costituzionali ha esaminato e discusso scegliendo come testo base la prima delle due proposte di legge — sono infatti rilevabili alcune gravi discriminazioni, quale, per citare l'esempio più clamoroso, il computo della pensione privilegiata, spettante al dipendente che ha subito il danno, fondato sui contributi versati e non, invece, come è stato stabilito giustamente in materia di pensioni di guerra, sulla gravità dell'invalidità accertata. Appare, perciò, assolutamente necessario riformare la vigente legislazione per eliminare almeno le ingiustizie più macroscopiche.

Il testo che la I Commissione ha approvato all'unanimità, in sede referente, il 26 febbraio 1986, tende appunto ad inserire nella legislazione criteri di valutazione non diversificati e, soprattutto, capaci di soddisfare primarie esigenze di giustizia e di equità. Va altresì precisato che, nello spirito e secondo la logica delle nuove disposizioni, approvate dalla I Commissione e che si spera possano ricevere il consenso anche dell'Assemblea, la

pensione per i mutilati e gli invalidi per servizio, civili e militari, dovrà essere denominata « pensione privilegiata per servizio », dato che la dizione odierna, e cioè quella di « pensione privilegiata ordinaria », può ingenerare confusione circa la vera natura del trattamento che deve avere carattere risarcitorio nei confronti della lesione riportata, senza ovviamente escludere la possibilità di percepire la pensione civile cui il dipendente ha diritto per i contributi versati in precedenza.

L'articolo 1 del testo approvato dalla I Commissione chiarisce in via definitiva ed inequivoca che ai dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, colpiti da evento invalidante in servizio o per causa di servizio, spetta una pensione privilegiata rapportata alla perdita totale o parziale dell'integrità fisica, sensoriale o mentale, con applicazione delle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, concernente l'approvazione del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

L'articolo 2 sancisce che ai dipendenti di cui all'articolo 1, inclusi nella prima categoria, va attribuita anche la pensione di servizio, qualora non abbiano ancora maturato il diritto al normale trattamento, calcolata « sullo stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile », in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, dalla legge n. 1094 del 1970 e dalla legge n. 308 del 1981 per il riconoscimento dell'equo indennizzo al personale civile ed a quello militare.

La restante parte della proposta di legge prevede: a) la compatibilità della pensione ordinaria con quella privilegiata

(articolo 3); *b*) il carattere risarcitorio delle pensioni tabellari (articolo 4); *c*) la non assoggettabilità a tassazione della pensione privilegiata per servizio (articolo 5); *d*) la rivalutazione della pensione privilegiata e degli assegni accessori di superinvalidità e di accompagnamento (articolo 6); *e*) l'estensione degli aumenti degli assegni annessi alle pensioni di guerra a quelle privilegiate (articolo 7); *f*) l'assegno supplementare alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati di prima categoria (articolo 8); *g*) l'entrata in vigore della legge (articolo 9); *h*) l'imputazione dell'onere finanziario.

Il relatore nel richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di approfondire il contenuto dell'articolo 5, per i problemi concernenti le minori entrate, e dell'articolo 10, che richiede una più precisa quantificazione degli oneri finanziari, sottolinea come si tratti di aspetti significativi su cui auspica una proficua collaborazione onde preservare nella sostanza il contenuto del testo predisposto i cui motivi appaiono largamente condivisibili.

Bruno VINCENZI, *Relatore*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE CONTRARIO

in quanto il testo approvato comporta un onere che non è quantificato ed in quanto la copertura finanziaria prevista è manifestamente inidonea non essendo indicato l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente da ridurre.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2419

ART. 1.

I dipendenti dello Stato civili e militari e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno diritto alla pensione privilegiata per servizio quando, in conseguenza di lesioni subite in servizio o riconosciute dipendenti da cause di servizio, abbiano perduto in tutto o in parte l'integrità fisica, sensoriale o mentale.

Tale pensione di natura risarcitoria è basata esclusivamente sulla natura e sulla gravità della lesione invalidante, con applicazione delle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

La pensione in godimento da parte dei mutilati ed invalidi per servizio, civili e militari, attualmente qualificata « pensione privilegiata ordinaria », assume la denominazione di « pensione privilegiata per servizio ».

ART. 2.

Ai dipendenti di cui al precedente articolo che, in conseguenza dell'evento dannoso, sono dichiarati inidonei permanentemente a qualsiasi servizio e ascritti alla prima categoria, che non abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta la pensione privilegiata per servizio per il danno fisico patito, in misura corrispondente allo stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile.

Ai dipendenti ascritti alla seconda, terza, quarta e quinta categoria è concesso un abbuono di anni dieci ed agli ascritti alla sesta, settima e ottava categoria un abbuono di anni 5. Tutte le pensioni in godimento da parte dei dipendenti di cui all'articolo 1, in qualunque tempo attribuite, sono automaticamente

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

rivalutate nella misura fissata dall'attuale normativa.

ART. 3.

Gli invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata per servizio, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto di opzione può essere esercitato in qualsiasi momento. I maggiori benefici decorrono dal 1° gennaio 1985, se la domanda di opzione è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza, se la domanda è presentata successivamente.

ART. 4.

La pensione ordinaria e la pensione privilegiata per servizio sono cumulabili tra loro.

ART. 5.

Le pensioni tabellari costituiscono atto risarcitorio per la perdita dell'integrità fisica.

ART. 6.

La pensione privilegiata per servizio diretta, indiretta e di reversibilità non è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Soppresso.

ART. 3.

1. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*

ART. 5.

1. *Identico.*

ART. 7.

La pensione diretta, indiretta e di reversibilità è rivalutata nella stessa misura e alle medesime decorrenze stabilite per le pensioni di guerra.

Gli assegni accessori, di superinvalidità e di accompagnamento, nonché l'assegno per cumulo di infermità spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8.

Gli aumenti previsti per gli assegni annessi alle pensioni di guerra si estendono automaticamente ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate per servizio.

ART. 9.

Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di prima categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella stessa misura, decorrenza e variazioni delle pensioni di reversibilità di guerra di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come integrato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Alla scadenza del trattamento triennale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'avente diritto alla reversibilità può optare per il trattamento di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

ART. 10.

Le disposizioni previste nella presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1985.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. *Identico.*

ART. 8.

Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di prima categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella stessa misura percentuale di otto decimi e con la medesima decorrenza e variazioni delle pensioni di reversibilità di guerra di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come integrato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Alla scadenza del trattamento triennale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'avente diritto alla reversibilità può optare per il trattamento di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

ART. 9.

1. *Identico.*

ART. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 10.

1. *Identico.*

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2535

ART. 1.

(Natura della pensione privilegiata per servizio).

I dipendenti dello Stato civili e militari e degli enti pubblici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno diritto alla pensione privilegiata per servizio, quando in conseguenza di lesioni subite in servizio e riconosciute dipendenti da cause di servizio abbiano perduto in tutto o in parte l'integrità fisica, sensoriale o mentale.

La pensione di natura risarcitoria, di cui al comma precedente, è basata esclusivamente sulla natura e sulla gravità della lesione invalidante, con applicazione delle tabelle, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità per servizio e assegni previsti dalla presente legge costituiscono atto risarcitorio di doveroso riconoscimento da parte dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

La pensione in godimento da parte dei mutilati ed invalidi per servizio, civili e militari, muta la denominazione da « pensione privilegiata ordinaria » in « pensione privilegiata per servizio ».

ART. 2.

(Pensioni dirette).

Ai dipendenti di cui al precedente articolo che all'atto dell'evento dannoso sono dichiarati inidonei permanentemente a qualsiasi servizio e iscritti alla prima categoria, senza avere maturato il diritto al trattamento normale, spetta la pensione privilegiata per servizio per il danno fisico patito, corrispondente allo

stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile. Ai titolari di seconda, terza, quarta e quinta categoria è concesso un abbuono di 10 anni e agli iscritti alla sesta, settima e ottava categoria è concesso un abbuono di 5 anni. Tutte le pensioni in godimento, in qualunque tempo attribuite, sono automaticamente rivalutate nelle misure dell'attuale normativa.

ART. 3.

(Opzione alla pensionistica di guerra).

Gli invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata per servizio, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il diritto di opzione previsto dalla presente legge può essere esercitato in qualsiasi momento. I maggiori benefici decorrono dal 1° gennaio 1985, se la domanda di opzione è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza se trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Compatibilità).

La pensione ordinaria e quella privilegiata per servizio sono cumulabili tra loro.

ART. 5.

(Pensioni tabellari).

Le pensioni tabellari costituiscono atto risarcitorio per la perdita dell'integrità fisica.

ART. 6.

(Esenzione tributaria).

La pensione privilegiata per servizio diretta, indiretta e di reversibilità non è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 7.

(Rivalutazione).

La pensione diretta, indiretta e di reversibilità è rivalutata nella stessa misura e alle medesime decorrenze delle pensioni di guerra.

Gli assegni accessori, superinvalidità ed accompagnamento, nonché l'assegno per cumulo di infermità spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

ART. 8.

(Adeguamento automatico).

Ogni volta che sono aumentati gli assegni annessi alle pensioni di guerra deve essere apportato lo stesso aumento ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate per servizio.

ART. 9.

(Trattamento di reversibilità).

Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di 1^a

categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare avente misura, decorrenza e variazioni pari all'assegno supplementare delle pensioni di reversibilità di guerra di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Alla scadenza del trattamento triennale di cui all'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'avente diritto alla reversibilità può optare per il trattamento di guerra di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

ART. 10.

(Data di entrata
in vigore).

Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1985.

ART. 11.

(Copertura).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6856, per l'anno 1985, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e corrispondente capitolo per gli anni successivi.